

Appendice all'ATTO AGGIUNTIVO

Reg. Cron. n. 19998 del 28/03/2017

stipulato in data 28 marzo 2017, tra la Regione Lazio e il Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi Roma Tre per stralcio alla Convenzione Reg. Cron. n.12030 del 11/11/2009 “*Progetto di ricerca sperimentale per il censimento della risorsa geotermica nella Regione Lazio e sviluppo di un caso studio nella città di Roma per l'utilizzo di acque sotterranee a bassa entalpia nel rispetto dell'ambiente*”, relativo al “*Regolamento attuativo della L.R. n.3/2016, Carta idro-geo-termica regionale e Registro regionale degli impianti geotermici (RIG)*”

TRA

Regione Lazio, di seguito denominata Regione, con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Cristoforo Colombo 212, Codice fiscale 80143490581, legalmente rappresentata dal Direttore Regionale alla Risorse Idriche e Difesa del Suolo e Rifiuti, Ing. Mauro Lasagna nato a Roma il 01.02.1955

E

Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi Roma Tre, di seguito denominato D.S., con sede e domicilio fiscale in Roma, Viale Marconi, 446 – 00146 Roma, partita IVA 04400441004, legalmente rappresentato dal Prof. Settimio Mobilio, nato a Salerno il 16/01/1049, in qualità di Direttore pro-tempore del Dipartimento, munito dei poteri di firma,

VISTA la Convenzione Reg. Cron. n.12030 del 11/11/2009, stipulata in data 30 ottobre 2009, con il Dipartimento di Scienze Geologiche dell'Università degli Studi Roma Tre per il “*Progetto di ricerca sperimentale per il censimento della risorsa geotermica nella Regione Lazio e sviluppo di un caso studio nella città di Roma per l'utilizzo di acque sotterranee a bassa entalpia nel rispetto dell'ambiente*”;

VISTA la legge regionale 21 aprile 2016, n.3 “*Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico*”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.32, S.O. n 1 del 21/4/2016, ed in particolare gli articoli 5 “*Registro regionale degli impianti geotermici e Carta idro-geo-termica regionale*” e 9 “*Regolamento di attuazione ed integrazione*”;

VISTA la Deliberazione del 4 ottobre 2016 n.561, con la quale la Giunta regionale ha dato mandato al Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo di predisporre un atto aggiuntivo alla suddetta Convenzione, al fine di ottemperare alle attività di competenza regionale previste dalla L.R. 21 aprile 2016, n.3 relativamente alla predisposizione della carta regionale idro-geo-termica, della bozza di Regolamento regionale

di attuazione e del Registro degli Impianti Geotermici (RIG), dando atto che tale integrazione non comporta ulteriori oneri finanziari rispetto a quanto già impegnato con la stessa convenzione;

VISTA la determinazione Dirigenziale G03507 del 21 marzo 2017, concernente “Approvazione dello schema di Atto aggiuntivo tra la Regione Lazio e il Dipartimento di Scienze dell'Università degli Studi Roma Tre alla Convenzione Reg. Cron. n. 12030 dell'11/11/2009, stipulata in data 30 ottobre 2009, per il "Progetto di ricerca sperimentale per il censimento della risorsa geotermica nella Regione Lazio e sviluppo di un caso studio nella città di Roma per l'utilizzo di acque sotterranee a bassa entalpia nel rispetto dell'ambiente" – Stralcio "Regolamento attuativo della L.R. n. 3/2016, Carta idro-geo-termica regionale e Registro regionale degli impianti geotermici (R.I.G.)".

VISTO l'atto aggiuntivo, sottoscritto in data 28 marzo 2017, distinto al Reg. Cron. n. 19998 del 28/03/2017, e i relativi allegati “Contenuti tecnici della prestazione” (Allegato 1) e “Modalità operative di rendicontazione” (Allegato 2);

VISTA la L.R. del 14 agosto 2017 n. 9, recante “*Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie*”, e in particolare i commi 40 e 41 dell'art. 17 della suddetta, che recitano:

40. Alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 (Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell'articolo 3 le parole: “dalla normativa regionale in materia di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche” sono sostituite dalle seguenti: “dalla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge n. 183/1989) e successive modifiche”; b) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: “1. Le piccole utilizzazioni locali di cui all'articolo 10, comma 1, del d.lgs. 22/2010 e di cui all'articolo 3, comma 2, sono autorizzate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province nel rispetto della normativa statale e regionale di cui all'articolo 3, comma 2 e con le modalità previste dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici)”; c) il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: “4. È vietata l'installazione di impianti geotermici che implicano la realizzazione di pozzi in tutte le aree della Regione, individuate anche nella Carta idro-geo-termica regionale di cui all'articolo 5, comma 3, in cui si riscontra una fuoriuscita anomala di gas endogeni nocivi alla salute umana”.

41. I procedimenti, di competenza della Regione, per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe nonché degli atti ad essi preordinati, relativi alle risorse geotermiche, ad alta, media e bassa entalpia, sono sospesi in attesa della redazione della Carta idro-geo-termica regionale di cui all'articolo 5, comma 3, della l.r. 3/2016 e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CONSIDERATO che le necessarie e fondamentali azioni susseguenti all'entrata in vigore della soprarichiamata legge regionale comportano delle modifiche sostanziali alla redazione del Regolamento attuativo, del Registro degli Impianti geotermici (R.I.G.) e della Carta idro-geo-termica regionale che deve essere utilizzata anche per le risorse geotermiche, ad alta e media entalpia;

CONSIDERATO che gli obiettivi principali già previsti dall'Atto aggiuntivo alla Convenzione, Reg. Cron. 19998 del 28 marzo 2017, come in particolare specificati nel Piano operativo di dettaglio e nell'Allegato tecnico (art. 2. “*Carta delle potenzialità geotermiche a bassa entalpia della Regione Lazio*”; art. 4. “*Regolamentazione tecnica e/o normativa per l'utilizzazione di risorse geotermiche a bassa entalpia*”, paragrafo 5 “*Modalità di pagamento*”), devono essere opportunamente modificati e integrati per dare attuazione agli emendamenti di cui ai commi 40 e 41 dell'art. 17 della legge regionale n.9/2017;

TENUTO CONTO che in data 8 settembre 2017 si è svolta una riunione congiunta tra i Responsabili scientifici della Convenzione, dell'Università di Roma TRE e della Regione Lazio, nella quale sono state discusse e concordate le modifiche e le necessarie integrazioni all'Atto aggiuntivo di cui sopra;

RITENUTO urgente di dover provvedere al completamento delle attività previste dalla Convenzione con il Dipartimento di Scienze Università degli Studi Roma Tre, attraverso l'approvazione e la stipula di un'Appendice all'atto aggiuntivo Reg. Cron. 19998 del 28 marzo 2017 e dei relativi allegati “Contenuti tecnici della prestazione” (Allegato 1) e “Modalità operative di rendicontazione” (Allegato 2) - Stralcio “*Regolamento attuativo della L.R. n. 3/2016, Carta idro-geo-termica regionale e Registro regionale degli impianti geotermici*”

(R.I.G.)”, al fine di adempiere a quanto previsto dalla soprarichiamata D.G.R. n. 561 del 4/10/2016 e a dare attuazione agli emendamenti di cui ai commi 40 e 41 dell’art. 17 della legge regionale n.9/2017;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. del che ha approvato lo schema dell’appendice all’atto aggiuntivo e le modifiche ai relativi allegati;

tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Appendice all’atto aggiuntivo Reg. Cron. n.19998 del 28/03/2011 (di seguito denominato “Atto Aggiuntivo”) stipulato in data 28 marzo 2017 tra il Dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università degli Studi Roma Tre e la Regione Lazio.

ART. 1

(Oggetto dell’appendice)

1. La presente Appendice completa le attività previste nell’atto aggiuntivo Reg. Cron. n.19998 del 28/03/2017, per attuare quanto prescritto dalla legge regionale del 21 aprile 2016, n. 3 e integrare e modificare le attività previste per adempiere a quanto stabilito dall’articolo 17, commi 40 e 41, della legge regionale n.9/2017;
2. Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente appendice tutti gli articoli già approvati nell’atto aggiuntivo Reg. Cron. 19998 del 28/03/2017, e i “Contenuti tecnici della prestazione” (*Allegato 1*) e le “Modalità operative di rendicontazione” (*Allegato 2*), ad eccezione delle modifiche e integrazioni descritte di seguito, rispettivamente nei successivi articoli 2, 3 e 4 della presente appendice;

ART. 2

(Modifiche degli articoli 2, 3, 5 e 6 dell’atto aggiuntivo)

a) l’art.2 (modalità della prestazione) viene modificato con il seguente testo:

1. Il Dipartimento di Scienze dell’Università degli Studi Roma Tre si impegna a fornire alla Regione Lazio un supporto tecnico-scientifico, entro il termine indicato nel successivo art.3, per la realizzazione delle seguenti attività, secondo le modalità indicate nell’Allegato 1 “Contenuti tecnici della prestazione”:
 - ✓ relazione tecnica finalizzata alla redazione della proposta di Regolamento tecnico attuativo previsto dalla L.R. 3/2016, già contemplato al paragrafo 4 “Regolamentazione tecnica e/o normativa per l’utilizzazione di risorse geotermiche a bassa entalpia” dell’allegato tecnico alla Convenzione;
 - ✓ la realizzazione di: a) livelli informativi, gestibili da un Sistema Informativo Territoriale, relativi alle potenzialità geotermiche del Lazio; b) criteri per l’identificazione delle aree critiche per la installazione di impianti geotermici; c) realizzazione della Cartografia idro-geo-termica regionale, prevista dalla legge regionale n.3/2016, per la quale si rimanda relativamente agli aspetti tecnici al paragrafo 2 “Carta delle potenzialità geotermiche della Regione Lazio” dell’allegato tecnico alla Convenzione;
 - ✓ la realizzazione del “Registro regionale degli impianti geotermici (RIG)”, istituito dalla legge regionale n.3/2016;
 - ✓ le attività di informazione e divulgazione, con particolare riferimento all’organizzazione di evento finale in raccordo con la Regione Lazio di presentazione delle attività di ricerca effettuate.
2. L’Università dovrà collaborare costantemente con le strutture regionali competenti in materia di infrastrutture energetiche, difesa del suolo e sistemi informatici per l’attuazione di quanto previsto nel precedente comma, e realizzare le attività in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore.
3. L’Università dovrà altresì fornire, secondo le modalità stabilite nell’Allegato 1, la strumentazione software utilizzata, ed eventualmente quella hardware, necessaria al funzionamento a regime presso gli uffici regionali delle applicazioni realizzate, che saranno sottoposte ad un collaudo congiunto dei tecnici e ricercatori dell’Università e della Regione Lazio.

b) l’art. 3 (Durata dell’Atto Aggiuntivo) viene così modificato:

1. Le attività di cui all’articolo 2 e indicate più in dettaglio nell’Allegato 1, compresa la relativa rendicontazione e la consegna del software, della cartografia e della documentazione tecnica finale, dovranno essere completate entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo, e comunque non oltre il 28 marzo 2017.

2. Nell'Allegato 1 è riportato il cronoprogramma modificato della attività, che indica le scadenze temporali previste, a cui sono legati i relativi provvedimenti di liquidazione.

c) l'art. 5 (modalità di erogazione del contributo) viene così modificato:

1. La Regione erogherà il compenso di cui al precedente art. 4 del presente Atto secondo le seguenti modalità, relativamente all'importo complessivo di €. 200.000,00:

- ✓ €. 40.000,00 contributo già erogato all'Università Roma Tre nell'ambito della Convenzione Reg. Cron. n.12030 del 11/11/2009, da rendicontarsi nel presente Atto Aggiuntivo;
- ✓ €. 20.000,00 entro il **secondo mese** di attività, alla presentazione del POD dell'Atto Aggiuntivo e della relazione descrittiva della proposta: di Regolamento regionale (Attività 1), della Banca dati RIG (Attività 2) e del SIT (Attività 3), nonché a presentazione della relativa fattura elettronica;
- ✓ €. 60.000,00 entro il **settimo mese** di attività, alla presentazione della relazione della proposta finale di Regolamento regionale (Attività 1), alla presentazione della struttura del RIG (Attività 2), e delle elaborazioni del SIT relative al primo quadrimestre (Attività 3), e a seguito di inoltro della relazione sulle attività svolte e di idonea rendicontazione delle spese effettuate fino al 40% del SAL finanziario, nonché a presentazione della relativa fattura elettronica;
- ✓ €. 60.000,00 entro l'**undicesimo mese** di attività, alla presentazione dei software relativi al SIT e al RIG, nonché alla consegna delle cartografie e degli altri contenuti indicati nel POD (Attività 2 e 3), previo collaudo finale degli applicativi RIG e SIT, e a seguito di presentazione della relazione dettagliata sulle attività svolte e di idonea rendicontazione delle spese fino al 60% del SAL finanziario, compreso l'invio della relativa fattura elettronica;
- ✓ Saldo di €. 20.000,00 **a fine lavori**, alla presentazione della relazione conclusiva redatta a seguito del workshop di presentazione degli esiti dell'attività di studio prevista nella presente convenzione (Attività 4), della relazione dettagliata finale sulle attività svolte e di idonea rendicontazione di tutte le spese sostenute, comprensive anche dell'acconto di €. 40.000,00 già erogato nell'ambito della Convenzione Reg. Cron. n.12030 del 11/11/2009, nonché a presentazione della relativa fattura elettronica.

2. Le informazioni tecniche e procedurali relative alle modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica sono disponibili nelle pagine web del portale dell'amministrazione regionale al seguente indirizzo: www.regione.lazio.it/fatturazioneelettronica.

d) l'art. 6 (spese ammissibili e rendicontazione) viene così modificato:

1. Sono considerate spese ammissibili

- ✓ Spese per la progettazione e realizzazione dei sistemi informativi, banche dati, relazioni specialistiche, rilievi in situ (pozzi, indagini, ecc.), spese per attività tecniche per il reperimento dei dati;
- ✓ Spese per l'acquisto di hardware e software, strettamente funzionali all'atto aggiuntivo (fino ad un massimo del 25%), per la sola quota di ammortamento relativo al periodo di attuazione dell'atto stesso;
- ✓ Spese per il personale strutturato e spese per il personale esterno;
- ✓ Spese per l'organizzazione del workshop finale, comprese locandine, depliant, materiale divulgativo e quanto altro necessario per l'evento (fino ad un massimo del 5%).

2. Le spese sopra indicate e le relative limitazioni di utilizzo del budget si intendono sempre omnicomprendenti, e quindi con IVA inclusa.

3. Modifiche alle spese ammissibili sopra richiamate potranno essere concordate e accettate solo in forma scritta dalla Regione Lazio, previa richiesta formale da parte dell'Università che indichi le motivazioni.

4. Sono ammesse le spese per stipendi e compensi per le prestazioni intellettuali erogate da persone fisiche, con il seguente contratto:

- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato;
- borse di ricerca strettamente connesse all'atto aggiuntivo;

5. Per personale interno, pertanto, si intende quello in forza presso l'Università, con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Per il personale non dipendente, il contratto deve riportare la indicazione delle specifiche attività previste con l'atto aggiuntivo_Reg. Cron. n.19998 del 28/03/2017 e/o alla Convenzione Reg. Cron. n.12030 del 11/11/2009, la durata della collaborazione, la remunerazione relativa a tali attività con indicazione del costo orario.

6. Le spese per l'acquisto di attrezzature e strumentazioni, nuove di fabbrica, necessarie alla realizzazione delle attività indicate nell'atto aggiuntivo, sono ammissibili limitatamente alla quota di ammortamento fiscale e per

la durata del progetto, in proporzione all'uso effettivo delle attrezzature nell'ambito dell'atto stesso. Non è ammissibile il leasing o noleggio di strumenti ed attrezzature.

7. Le spese sostenute dovranno far riferimento esclusivamente a conti bancari o postali intestati all'Università Roma Tre. Sono ammesse solo le forme di pagamento diverse dai contanti, che consentono di documentare in maniera trasparente ed inequivocabile le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi previsti nel presente atto aggiuntivo. Non saranno riconosciute, altresì, le spese generali dell'Università Roma Tre per la gestione del presente atto, comprese le utenze telefoniche, per l'elettricità, ecc.

ART 3

(Modifiche al testo dell'allegato 1 all'atto aggiuntivo)

A pag. 17 sostituire le parole "aree a rischio di emissione di gas endogeno" con le parole "aree della Regione in cui si riscontra una fuoriuscita anomala di gas endogeni nocivi alla salute umana".

Il cronoprogramma delle attività, indicato a pag. 19, è sostituito come di seguito:

Cronoprogramma modificato delle attività

| AZIONI | Attività suddivise in mensilità | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Presentazione del POD e della relazione preliminare delle attività 1, 2 e 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 1) Adozione del Regolamento Regionale Attuativo | | | | | | | | | | | | | |
| 2) Istituzione della banca dati "Registro regionale degli impianti geotermici" (RIG) | | | | | | | | | | | | | |
| 3) Realizzazione del SIT e carta idro-geo-termica della Regione Lazio | | | | | | | | | | | | | |
| 4) Organizzazione di un seminario conclusivo per la presentazione del lavoro | | | | | | | | | | | | | |

Il cronoprogramma prende avvio dalla data di approvazione del POD da parte della Regione Lazio

ART. 4

(Modifiche al testo dell'allegato 1 all'atto aggiuntivo)

Il primo capoverso a pag. 21 viene così rettificato "La tempistica massima per la conclusione delle attività di rendicontazione finale, prevista in 12 mesi, non deve superare i 15 mesi successivi alla sottoscrizione della convenzione, pena la perdita della quota ancora da erogare."

Per quanto non espressamente previsto nella presente appendice all'atto aggiuntivo Reg. Cron. 19998 del 28 marzo 2017, si rinvia alle clausole di cui alla Convenzione Reg. Cron. n.12030 del 11/11/2009, stipulata in data 30 ottobre 2009.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li

per la Regione Lazio

Il Direttore della Direzione Regionale Risorse
Idriche e Difesa del Suolo
Ing. Mauro Lasagna

per l'Università di Roma Tre

Il Direttore
del Dipartimento di Scienze
Prof. Settimio Mobilio